**Corte di Cassazione Ord. n.29760/2022 - Responsabilità medica: malpractice e azione risarcitoria-** Ordinanza sul ricorso iscritto al n. 250/2022 RG, proposto da: G.P.; domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE; rappresentato e difeso dagli Avvocati ELENA MARTINI e ROBERTO CICCONE; - ricorrente - contro ASL (AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE) 1 (già ASL n.1 IMPERIESE), in persona del Direttore Generale in carica; domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIO SPOTORNO; - controricorrente- avverso la sentenza n. 1044/2021 della CORTE di APPELLO di GENOVA, depositata il 15 ottobre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 settembre 2022 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO SPAZIANI. Rilevato che: con citazione del 27 dicembre 2017, G.P. - premesso che in data 15 settembre 1991 era rimasto vittima di un incidente stradale in seguito al quale aveva riportato la frattura della scapola e la lussazione della clavicola; che per tali lesioni era stato sottoposto a due interventi chirurgici presso l'ospedale di Sanremo in data 24 settembre e 28 novembre 1991; che in occasione del primo di questi interventi i sanitari gli avevano colpevolmente cagionato una lesione neurologica (lesione del plesso brachiale) da cui erano residuati postumi invalidanti e che aveva reso necessario un successivo intervento chirurgico (neurolisi del plesso brachiale) eseguito a Cannes, in Francia, il 3 aprile 1992 - convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Imperia, la ASL n.1 Imperiese per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguiti alla malpractice medica; il "‘Tribunale rigettò la domanda per decorso del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, sul rilievo che la lesione nervosa asseritamente posta in essere dai sanitari sanremesi in occasione dell'intervento chirurgico del 1991, era stata confermata in occasione del successivo intervento (per neurolisi del plesso brachiale) eseguito in Francia il 3 aprile 1992, sicché l'attore, già a quell'epoca, avrebbe potuto, con l'uso dell'ordinaria diligenza, percepire ed apprezzare la lesione medesima in tutta la sua rilevanza ed estensione, non solo naturalistica ma anche giuridica, giungendo, anche attraverso le conoscenze scientifiche degli specialisti che lo avevano in cura, alla conclusione che essa lesione era probabilmente da Ric. 2022 n. 00250 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -2- collegarsi alla inadeguata condotta tenuta dai sanitari in occasione dell'operazione chirurgica precedentemente eseguita in Italia; la decisione è stata integralmente confermata dalla Corte di appello di Genova; propone ricorso per cassazione G.P. sulla base di due motivi; resiste con controricorso la A.S.L. (Azienda Sociosanitaria Ligure) 1, invocando altresì la condanna del ricorrente ai sensi dell'art.96, terzo comma, c.p.c.; la controricorrente ha anche depositato memoria. Considerato che: 1. con il primo motivo viene denunciata «omessa o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n.5 c.p.c.»; con il secondo motivo viene denunciata «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2947 c.1 c.c. nonché falsa applicazione del principio di "normale diligenza dell'uomo medio"»; il ricorrente deduce che la Corte di appello - nel fissare il momento in cui egli sarebbe stato in grado di valutare l'entità e le cause della lesione (quindi il dies a quo del termine di prescrizione) al 3 aprile 1992, data dell'operazione chirurgica eseguita in Francia (anziché al momento dell'aggravamento delle condizioni di salute verificatosi negli anni 2016-2017 e certificato con apposita perizia),-avrebbe «fatto luogo ad un esame solo sommario della documentazione versata in giudizio incorrendo in un evidente vizio di motivazione» (p.21 del ricorso); evidenzia che, infatti, nella sentenza di appello sarebbero state citate «solo ed esclusivamente le risultanze di alcune Ric. 2022 n. 00250 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -3- certificazioni mediche e della perizia Palumbo (risalente agli anni 2016-2017) senza fare alcun riferimento alla copiosa documentazione prodotta in causa» (p.21 del ricorso), nell'ambito della quale figuravano un'altra relazione medica e varie consulenze di specialisti, da cui non era «mai emersa ... alcuna riferibilità della lesione nervosa all'intervento chirurgico eseguito in Saremo il 24 settembre 1991» (p.22 del ricorso); conclude che, pertanto, per un verso, la sentenza impugnata sarebbe «viziata in punto di motivazione» (p. 23 del ricorso), mentre, per altro verso, non avrebbe potuto esigersi che egli, con l'ordinaria diligenza, già nell'aprile 1992 ponesse la lesione sofferta in correlazione con l'operazione chirurgica del 24 settembre 1991, «nella totale assenza di indicatori (informazioni, certificazioni e perizie mediche) che evidenziassero la circostanza» (p.23 del ricorso); 2. i due motivi - congiuntamente esaminati - vanno dichiarati inammissibili; il giudice del merito ha deciso la controversia in applicazione del principio di diritto - assolutamente pacifico e consolidato - secondo il quale il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità medico- chirurgica decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, primo comma, c.c., dal momento in cui la malattia viene percepita o può esserlo, con l'uso dell'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo (Cass., Sez. Un., 11/01/2008, nn. 576, 577, 578, 579, 580, 581; Cass.23/09/2013, n. 21715; Cass. 26/05/2021, n. 14470); con i motivi di ricorso per cassazione, ad onta della formale loro intestazione (ed a prescindere dall'indebito riferimento al vizio di insufficiente motivazione, non più Ric. 2022 n. 00250 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -4- sindacabile in sede di legittimità dopo la riformulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012: Cass., Sez. Un. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass.12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass.03/03/2022, n. 7090), non si denuncia la disapplicazione o la non corretta applicazione del suddetto principio di diritto ma si formula un apprezzamento di merito, asseritamente desumibile dall'esame della copiosa documentazione sanitaria versata in atti, alternativo a quello compiuto dalla Corte territoriale; apprezzamento in base al quale il momento dell'esatta percezione della patologia, in funzione della decorrenza del termine di prescrizione, avrebbe dovuto essere fissato non nel 1992 ma negli anni 2016-2017, epoca dell'aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente; l'illustrata doglianza, però, omette di considerare che la ricostruzione dei fatti e l'apprezzamento delle prove è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione dei risultati probatori ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, dei mezzi di prova ritenuti più idonei a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499); il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; 3. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo; 4. pur non sussistendo i presupposti per la condanna del ricorrente ai sensi dell'art.96 c.p.c., invocata dalla parte controricorrente, la manifesta fondatezza delle difese di quest'ultima, parte vittoriosa, impone l'applicazione dell'aumento fino ad un terzo del compenso da liquidare in suo Ric. 2022 n. 00250 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -5- favore nell'ambito delle spese processuali del giudizio di legittimità (art.4, comma 8, d.m. n.55 del 2014), da porsi a carico del ricorrente, in ragione del principio di soccombenza, e liquidate come da dispositivo; 5. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto. Per questi motivi la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 10.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. Per questi motivi la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 10.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.